



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati FEDI, BUCCHINO, DI BIAGIO, GARAVINI,
NARDUCCI, PORTA, RAZZI E SAMPERI**

(V. Stampato Camera n. 717)

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati il 28 ottobre 2009*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 ottobre 2009*

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie
di personale del Ministero degli affari esteri

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 50-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente:

«Art. 50-bis. - *(Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero)*. - 1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 42, comma 3-bis, le disposizioni di cui all'articolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale».